

Covid-19, il vademecum di Palazzo Chigi su lezioni e gite

DI CARLO FORTE

Un vademecum normativo onnicomprensivo con tutta la normativa per fare fronte all'emergenza da coronavirus. Lo ha emanato la presidenza del consiglio dei ministri in forma di decreto domenica scorsa, 1° marzo. Il provvedimento è in vigore da ieri e sostituisce tutti gli analoghi decreti adottati da Palazzo Chigi per dare attuazione al decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6. Il dispositivo prevede il prolungamento delle misure emergenziali fino all'8 marzo nei comuni della cosiddetta zona rossa (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo') e l'adozione di misure precauzionali più restrittive nelle regioni e nelle province dove è stato riscontrato il più alto numero di contagi (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Pesaro-Urbino, Savona). Nei comuni della zona rossa, dunque, restano in vigore le norme relative al divieto di allontanamento e di accesso nei comuni interessati e la sospensione di ogni attività che comporti contatti interpersonali, compresi i trasporti pubblici, tranne i servizi essenziali. Inoltre nelle regioni e nelle province dove è stato riscontrato un numero importante di casi, sono state adottate misure volte ad impedire gli eventi aggregativi ed è stata disposta anche la chiusura delle scuole. Le restrizioni rimarranno in vigore fino all'8 marzo, salvo che per la sospensione delle gite scolastiche, che rimarranno sospese fino al 15 novembre.

Misure più blande, ma comunque importanti, sono previste invece per il resto d'Italia. Quanto alle disposizioni generali, il decreto conferma che i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni

ordine e grado restino sospese fino al 15 marzo 2020. Il decreto non fa alcuna menzione del diritto di recesso e del diritto alla restituzione delle quote di partecipazione già versate da alunni e famiglie. Ma queste facoltà sono espressamente previste da alcune disposizioni contenute nel decreto legge del 28 febbraio. Che restano comunque valide. Il dispositivo ribadisce anche che la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, debba avvenire fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Sull'applicazione di questa disposizione, peraltro, hanno espresso

forti perplessità le associazioni di categoria dei medici di famiglia. «Si tratta di una misura che non ha fondamento scientifico» ha detto **Silvestro Scotti**,

segretario nazionale della Fimmg, la federazione dei medici di famiglia «perché non è possibile certificare l'assoluta certezza di non contagiosità». Dello stesso tenore è anche il commento di **Pino** segretario generale del **Pin** medici italiani, secondo la **impensabile** chiedere ad un **di certificare** l'assenza di malattie infettive e/o diffuse in un contesto come questo dove le incertezze sono massime».

Oltre tutto manca anche uno specifico protocollo applicativo a cui i medici possano attenersi prevenendo l'insorgenza di responsabilità. Il decreto presidenziale prevede, inoltre, che i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sa-

106 / 159



nitaria, possano attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

——© Riproduzione riservata——■